



Accordo Territoriale per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di IeFP di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Molise, ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010 n 87

TRA

La Regione Molise

E

L'Ufficio scolastico Regionale per il Molise

VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma

622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, all'articolo 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto legge 31.1.2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2.4.2007 con particolare riferimento all'art 13 comma 1-quinquies che prevede la realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale,

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della Pubblica istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

CONSIDERATO che, con il decreto interministeriale 15 giugno 2010 sopra richiamato, è stato avviato il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05 sopra citato;

VISTA l'Intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 approvata in data 16/12/2010 in Conferenza Unificata tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane sull'adozione di linee guida per

realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40

TENUTO CONTO ,in particolare, che il capo II dell'allegato "A" dell'intesa 16/12/2010 contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli Istituti professionali :A)offerta sussidiaria integrativa,secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale, possono conseguire,al termine del terzo anno,anche i titoli di qualifica professionale di cui all'accordo 29/04/2010, in relazione all'indirizzo di studi frequentato,validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione professionale;B) offerta sussidiaria complementare,secondo cui gli studenti possono conseguire i titoli di qualifica e di diploma professionale presso gli istituti professionali

VISTA la delibera di Giunta Regionale n..... del..... con la quale nel prendere atto del citato accordo interministeriale 15 giugno 2010 e dell'intesa approvata in data 16/12/2010 in Conferenza Unificata , si decide avviare,nelle more della più ampia regolamentazione della materia,per l'anno 2011/2012 presso gli istituti professionali presenti in regione un' offerta sussidiaria integrativa e di regolamentare la stessa con apposito accordo territoriale da sviluppare con USR

VISTA la lettera circolare dell'USR Molise prot 128 del 12 gennaio 2011 con la quale è stato promosso il monitoraggio presso gli istituti professionali statali ,al fine di acquisire la disponibilità ad operare in regime di sussidiarietà per l'a.s. 2011/2012

CONSIDERATA l'esigenza di definire con apposito accordo territoriale tra l'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale del Molise la prima attuazione delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della legge 40/2007 allegato A all'Intesa del 16/12/2010 e in particolare le modalità di attuazione dell'offerta formativa sussidiaria dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato accreditati dalla Regione Molise .

TENUTO CONTO delle risultanze del monitoraggio effettuato in esito alla lettera circolare del'USR Molise prot.128 del 12/01/2010

La Regione Molise e Ufficio Scolastico Regionale del Molise -

convengono quanto segue

Art. 1 -Finalità dell'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato

L'attivazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli Istituti Professionali di Stato (di seguito denominati IPS) ha la finalità di integrare, ampliare e differenziare il piano dell'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione realizzato dagli Organismi formativi accreditati, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica.

L'offerta sussidiaria presso gli IPS sostiene e garantisce sul territorio regionale l'organicità dell'offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito denominata IeFP).

Con il presente accordo si intende favorire, da parte degli IPS della Regione Molise, la realizzazione di percorsi di cui al CAP III del D.lgs n 226/05 che gli stessi possono erogare in regime sussidiario

Art. 2 -Offerta sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato.

La definizione dell'offerta sussidiaria di percorsi di IeFP avviene nell'ambito della programmazione regionale e secondo la normativa e le direttive regionali di riferimento.

Nell'ambito delle due tipologie di offerta sussidiaria definite nel CAP II dell'allegato "A" dell'intesa del 16/12/2010, le parti assumono la modalità dell'offerta sussidiaria **integrata** quale tipologia di riferimento per l'erogazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di IeFP, finalizzata al rilascio dei titoli di Qualifica e di Diploma negli Istituti Professionali di Stato.

Gli Istituti professionali di Stato realizzano l'offerta sussidiaria di IeFP senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e della Regione Molise e nel rispetto dei limiti e dei criteri di formazione degli organici definiti al Capo II, punto 4, delle Linee Guida di cui all'Intesa del 16 12.2010 ,ad eccezione degli oneri di cui al successivo art. 8 .

Art 3-Programmazione dell'offerta formativa.

Nell'ambito della programmazione territoriale, la Regione Molise d'intesa con l'USR ,individua i percorsi di istruzione e Formazione Professionale negli Istituti professionali, la cui attivazione è compatibile con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Art.4 – Organizzazione dei percorsi

Nell'ambito del piano dell'offerta Formativa, i Consigli di classe organizzano i "curricula", nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la prosecuzione dei percorsi quinquennali ,nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni.

L'organizzazione dei percorsi è regolamentata nell'ambito del D:P.R. n. 87/2010. In particolare per la predisposizione dell'offerta sussidiaria **integrativa** gli istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e c) del citato D.P.R. sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili :

- Personalizzazione dei percorsi , in rapporto alle categorie di studenti destinatari ed a specifici bisogni formativi;
- Caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
- Determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanzia pubblica;
- Riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di IeFP
-

Art.5- Istituti professionali destinatari dell'accordo

Il presente accordo si applica a tutti gli Istituti Professionali Statali della Regione Molise che hanno deliberato, nella loro autonomia, di voler realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario integrativo

Nell'allegato "A" del presente accordo, di cui costituisce parte integrante, viene riportato l'elenco completo di tali Istituti, con la indicazione, in corrispondenza di ciascuno di essi ,delle figure professionali relative alle qualifiche di percorsi triennali di cui all'accordo 29/04/2010 che potranno

essere rilasciate alla alunni della prima classe per l'a.s. 2011/2012. Tali qualifiche sono state individuate sulla base delle richieste avanzate dai singoli Istituti ,dopo la necessaria verifica di congruità tra l'offerta formativa d'istruzione esistente all'interno di ciascun istituto e i corsi di qualifica da attuare sulla base delle tabelle di riferimento e di confronto allegate all'Intesa in Conferenza Unificata de l 16/12/2010 (tabelle 1 e 3).

Art.6- Esami finali e certificazione

Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente accordo,per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale,si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Molise, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art17-con particolare riferimento al comma 2-e dell'art.20 del Capo III del d.lgs. n. 226/2005

Art.7- Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi

Le parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili,le misure di accompagnamento indicate nel capo IV dell'allegato "A" all'intesa del 16/12/2010.

Art.8- Aspetti finanziari e contrattazione integrativa territoriale

Le risorse previste dalla normativa vigente statale e dal CCNL per il Fondo di Istituto e per ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale o di supporto, necessaria all'erogazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento, sono attribuite agli Istituti Professionali anche per le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di IeFP, secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale.

1. Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di Qualifica e di Diploma professionale di tecnico sono a carico delle Regioni.
2. In relazione all'offerta sussidiaria la parte pubblica, sentite le Regioni, opera nel rispetto delle norme contrattuali previste dal Contratto Collettivo Nazionale riferito al personale della scuola, in relazione ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione decentrata, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per la Regione Molise

Il Direttore Generale

L'Ufficio Scolastico Regionale

Dott.